COMUNE DI LISSONE



CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. N. 351/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Limitazioni nell'utilizzo di petardi ed artifizi pirotecnici sul territorio comunale a tutela del riposo delle persone e della salute degli animali, dal 28 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

IL SINDACO

Vista la Legge n° 689 del 24 novembre 1981; Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000; Visto il Decreto Legislativo n° 58 del 4 aprile 2010; Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123

Premesso che il Decreto Legislativo n. 123/2015 ha definito la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale.

Premesso che l'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato il comma 5 dell'art. 50 della legge 267/2000, consentendo al Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti";

Premesso che con la d.G.R. n° 449 del 2.8.2018, della Regione Lombardia sono state individuate "Nuove misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (art.2, lett. a)), tra i quali abbiamo il Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

Premesso che il Regolamento Comunale Benessere Animali dispone all'art. 9 - maltrattamento e mancato benessere di animali - comma 15, che "l'effettuazione di giochi pirotecnici nelle aree aperte al pubblico deve essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni e autorizzata entro 3 giorni dal competente Ufficio Diritti Animali al fine di darne informazione adeguata per prevenire possibili danni agli animali".

COMUNE DI LISSONE

CORPO POLIZIA LOCALE

Considerato che è diffusa la consuetudine di manifestare le festività di fine anno con accensione e sparo di petardi di vario genere e artifizi pirotecnici che seppur ammessi alla vendita in determinate circostanze possono determinare pregiudizio della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

Considerato che con l'ordinanza n. 323 del 21 ottobre 2017 con la quale ai sensi dell'art. 50 del TUEL, si è disposto che al superamento della prima soglia di allarme entra in vigore il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, ad eccezione della ricorrenza del c.d. "Falò di San Antonio";

Considerato, inoltre, che l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali sono anche causa di gravi stress nonché ferimenti e decessi di animali domestici di affezione e selvatici;

Considerato che la manifestata intenzionalità a spaventare o vessare animali con materiale esplodente o artifizi pirotecnici di qualsiasi tipo configura il reato di cui all'art. 544 ter Codice penale "Maltrattamento di Animali";

Dato atto che è vietato fare esplodere o accendere artifizi pirotecnici o similari, ad esclusione di quelli di Categoria F1 o F2 (ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 123/2015), in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o dove transitano o siano presenti persone, salvo autorizzazioni rilasciate secondo le norme di Legge.

Dato atto che l'uso degli artifizi pirotecnici e di fuochi artificiali incide sulla salute e sulla tranquillità ed il riposo dei residenti nella città di Lissone;

Dato atto che l'accensione e lo sparo di artifizi pirotecnici e di fuochi artificiali nelle vicinanze di animali, è fonte di disagio e di sofferenza per l'animale;

ORDINA

Al fine di tutelare il riposo delle persone e la salute degli animali gli artifizi pirotecnici di cui alle categorie F1 o F2, del D.Lgs. 123/2015, possono essere esplosi a debita distanza da persone anziane e da animali. Per lo stesso motivo è vietato far esplodere petardi o artifizi pirotecnici delle categorie citate in prossimità degli ospedali o dei luoghi di culto.

Il presente provvedimento ha effetto dal 28 dicembre 2018 al 6 gennaio 2018

COMUNE DI LISSONE



CORPO POLIZIA LOCALE

La violazione alla presente Ordinanza comporta, salvo che non costituisca più grave reato, l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00.

L'organo accertatore procederà altresì al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81

DISPONE

La pubblicazione secondo le forme di Legge e attraverso il sito istituzionale del Comune di Lissone per informazione alla cittadinanza;

L'invio per l'osservanza alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco Concettina Monguzzi

Lissone, 28 dicembre 2018